

Avv. Anna Chiara Vimborsati
Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
SOCIO FONDATORE S.I.D.E.L.S.
Viale Trentino 80 74121 Taranto
099 7354140 Fax 0999678879
3473380395
vimborsati.annachiara@oravta.legalmail.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Per la Prof.ssa **Strazzullo Anna** nata a Taranto il 05/05/1969 ed ivi residente alla via Cagliari n. 108 (C.F. STRNMR69E45L049S), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Chiara Vimborsati (C.F. VMBNCH80M69G751J), giusta mandato in calce al presente atto, con lei elettivamente domiciliata nel suo studio in Taranto al Viale Trentino n. 80 la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente n. FAX 0999678879 nonché al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) vimborsati.annachiara@oravta.legalmail.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in persona del Ministero dell'Istruzione *pro tempore ex lege* domiciliato presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna alla via Testoni n. 6 pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHÉ CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (C.F. 80071250379 - PEC: dr@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Bologna, Via de' Castagnoli, 1 nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna Via Testoni n. 6 Pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- convenuto -

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (C.F. 82014360729 - PEC: drpu@postacert.istruzione.it),

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Bari alla via Castromediano n. 123 nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna Via Testoni n. 6 Pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- convenuto -

NONCHE' OVE OCCORRA

Di tutti i dirigenti scolastici - allo stato non identificabili - iscritti nella Graduatoria di merito *ex nota* MIUR prot. n. 1205 del 1.8.2019 e, in particolare, tutti quelli che - in virtù del trasferimento per mobilità interregionale della prof.ssa Strazzullo sarebbero a loro volta trasferiti o che hanno presentato domanda di assegnazione nelle sedi prescelte dalla ricorrente

OGGETTO: Dirigente scolastico - Mobilità - Diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/92 - Conseguente diritto al trasferimento - Mancato inserimento nella graduatoria del personale in uscita con decorrenza 1.9.2021 - Nullità e/o illegittimità - Urgenza - Danno grave e irreparabile.

SINTESI DELLA CAUSA: la vicenda riguarda una dirigente scolastica attualmente assegnata con incarico triennale con decorrenza dal 01/09/2019 presso il CPIA 1 Bologna - IMOLA - Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Imola (BO) la quale ha presentato domanda di mobilità interregionale per la Regione Puglia nell'ambito delle operazioni di mobilità disposte per l'a.s. 2021/2022 (con preferenza espressa per 1. ISTITUTO SUPERIORE Liceo Ginnasio TAPC07005 TARANTO, 2 ISTITUTO SUPERIORE Liseide TAIS03400Q TARANTO 3 ISTITUTO COMPRENSIVO Martellotta TAIC81900D TARANTO 4 ISTITUTO COMPRENSIVO Padre Geme TAIC815006 LEPORANO 5 ISTITUTO SUPERIORE Elsa Morante TAIS008007 CRISPIANO) al fine di prestare assistenza in favore della propria suocera sig.ra Zaccheo Enza residente in Taranto alla Via Plateja n. 115 a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute quale portatore di handicap in situazione di gravità rivendicando il possesso dei benefici riconosciuti dalla L. n. 104/1992 in favore di chi assiste un familiare.

Tuttavia, a seguito della pubblicazione della graduatoria per la mobilità interregionale concernente i movimenti di personale docente aventi decorrenza 1° settembre 2021, ha constatato l'assenza del proprio nominativo, mentre sono stati preferiti colleghi in posizione di gran lunga inferiore nella graduatoria concorsuale (cd. di merito) posta alla base della sua prima assunzione.

FATTO

1. La ricorrente, a seguito di superamento di pubblico concorso (di cui al bando D.D.G. del 23.11.2017), è stata assunta quale **dirigente scolastico** nel ruolo dell'Amministrazione scolastica periferica della **Regione Emilia Romagna**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2019 ed **assegnata presso il CPIA 1 Bologna - IMOLA** - Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Imola (BO) dall'1.9.2019 all'1.8.2022.
2. La dirigente ha presentato rituale domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022, richiedendo il trasferimento in una sede della Regione Puglia tre le preferenze espresse per:
 - ISTITUTO SUPERIORE Liceo Ginnasio TAPC07005 TARANTO,
 - ISTITUTO SUPERIORE Liseide TAIS03400Q TARANTO
 - ISTITUTO COMPRENSIVO Martellotta TAIC81900D TARANTO
 - ISTITUTO COMPRENSIVO Padre Geme TAIC815006 LEPORANO
 - ISTITUTO SUPERIORE Elsa Morante TAIS008007 CRISPIANO)

L'esigenza alla base della richiesta di trasferimento è fondata sulla necessità di prendersi cura della suocera di cui la ricorrente è *care giver*: la **sig.ra Zaccheo Enza è infatti disabile in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992**, nonché **invalida al 100%** con la seguente diagnosi: "GLAUCOMA ACQUISITO CON DEFICIT DEL VISUS IN OS. DIABETE MELLITO. INCONTINENZA SFINTERICA(CA). DEFICIT DEAMBULATORIO IN POLIARTROSI CON INVOLUZIONE SENILE. 31 INVALIDO ultrassessantacinquenne **con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età** (L.509/88.124/98) grave 100%, patologia che impone la necessità di un'assistenza continua

in quanto si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;

3. Valutando la gravità della situazione l'USR Emilia Romagna ha dato la giusta rilevanza alle preminenti esigenze espresse dalla docente ed **ha prontamente concesso il "nulla osta" alla mobilità;**
4. Tuttavia, l'USR Puglia, nonostante l'incontestato diritto della dirigente all'assegnazione in una sede quanto più vicina a quella della persona da assistere, e nonostante la **disponibilità iniziale di ben 66 posti vacanti**, come chiaramente indicato nella nota prot. n. 16717 del 16.06.2021, e di molte altre divenute vacanti e disponibili nel corso delle operazioni di mobilità, ha rigettato la richiesta della ricorrente non attribuendole alcuna sede;
5. la condotta dell'amministrazione pugliese è manifestamente illegittima atteso che – come si evince dal decreto direttoriale di conferimento degli incarichi dirigenziali dell'USR Puglia – mentre ha negato il trasferimento della ricorrente, ha, in parte, coperto molte sedi pugliesi con altro personale, proveniente anche da altre regioni ed in parte lasciato scoperte moltissime altre, tra le quali ve ne sono numerose che possono soddisfare adeguatamente il diritto dell'odierna istante in quanto distanti pochissimi chilometri dal Comune di domicilio della suocera disabile;
6. **prima dell'avvio della procedura di mobilità, l'Amministrazione ha fornito l'elenco delle sedi disponibili per la mobilità: ebbene alcune di queste sedi, negate alla ricorrente, non sono state occupate da alcun dirigente, rimanendo così pienamente vacanti e disponibili.** Si veda l'elenco che segue:

TABELLA A (sedi disponibili prima della mobilità e rimaste vacanti)				
DENOMINAZIONE	CODICE	PRO V	COMUNE	TIPO DISPONIBILITA'
I.C. "IMBRIANI - SALVEMINI"	BAIC89300P	BA	ANDRIA	DISPONIBILE
4 C.D. "DON P. UVA"	BAEE07100 X	BA	BISCEGLIE	DISPONIBILE

C.D. "G. CAIATI"	BAEE55900 N	BA	BITONTO	DISPONIBILE (L. 178/2020)
2 C.D. "S. GIUSEPPE"	BAEE12500 3	BA	MOLA DI BARI	DISPONIBILE (L. 178/2020)
VITO FORNARI	BAPM02000 G	BA	MOLFETTA	DISPONIBILE
I.OC. "MAZZINI-DE CESARE-FERMI"	BAIC80100 G	BA	SPINAZZOLA	DISPONIBILE (L. 178/2020)
3 C.D. "D'ANNUNZIO"	BAEE17400 8	BA	TRANI	DISPONIBILE (L. 178/2020)
I.C. "GIOVANNI XXIII"	BRIC80000T	BR	SAN MICHELE SALENTINO	DISPONIBILE (L. 178/2020)
SECONDO I.C. S.VITO D. NORMANNI	BRIC82200P	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	DISPONIBILE
PEROTTO-ORSINI	FGIC863007	FG	MANFREDONI A	DISPONIBILE
C.D. "VITTORIO VENETO"	FGEE06000 T	FG	ORTA NOVA	DISPONIBILE (L. 178/2020)
I.O. "LIBETTA"	FGIC83300B	FG	PESCHICI	DISPONIBILE
I.C. "MELCHIONDA - DE BONIS"	FGIC84400T	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	DISPONIBILE
I.I.S.S. "BACHELET"	LEIS039001	LE	COPERTINO	DISPONIBILE
NARDO' POLO 1	LEIC896001	LE	NARDO'	DISPONIBILE
I.C. SCORRANO	LEIC85400V	LE	SCORRANO	DISPONIBILE (L.

				178/2020)
I.C. "MORLEO"	TAIC807007	TA	AVETRANA	DISPONIBILE (L. 178/2020)
DON MILANI-PERTINI	TAIS01200V	TA	GROTTAGLIE	DISPONIBILE
I.C. "PADRE GEMELLI"	TAIC815006	TA	LEPORANO	DISPONIBILE (L. 178/2020)
LUIGI EINAUDI	TAIS02600R	TA	MANDURIA	DISPONIBILE
I.C. "SAN G. BOSCO"	TAIC86900E	TA	MOTTOLA	DISPONIBILE (L. 178/2020)
I.C. "MARTELOTTO"	TAIC81900 D	TA	TARANTO	DISPONIBILE

Moltissime altre sedi sono rimaste prive dei titolari in quanto lasciate libere dai dirigenti che, nel corso delle stesse operazioni di mobilità, hanno ottenuto il mutamento di incarico presso altre sedi e sono al momento vacanti e disponibili; si veda l'elenco che segue:

TABELLA B (sedi divenute disponibile nel corso della mobilità e <u>rimaste vacanti</u>)			
DENOMINAZIONE	CODICE	PROV	COMUNE
2 C.D. GIOVANNI XXIII	BAEE17800G	BA	TRIGGIANO
6 C.D. GIRONDI	BAEE06400R	BA	BARLETTA
S.S.1 G. GESMUNDO MORO FIORE	BAMM290002	BA	TERLIZZI
I.I.S. COSMAI	BAIS03600P	BA	BISCEGLIE
I.T. VITO SANTE LONGO	BATF26000R	BA	MONOPOLI
I.C. BOVIO MAZZINI	BAIC85100L	BA	CANOSA DI PUGLIA

I.P. PEROTTI	BARH01000N	BA	BARI
3 C.D. RONCALLI	BAEE006007	BA	ALTAMURA
1 C.D. DE AMICIS	BAEE12000X	BA	MODUGNO
I.C. DON BOSCO SANTO MANZONI	BAIC86000B	BA	ANDRIA
I.C. PIETROCOLA MAZZINI	BAIC80000Q	BA	MINERVINO MURGE
1 C.D. FORNELLI	BAEE076003	BA	BITONTO
I.C. VITO INTINI	BAIC875005	BA	MONOPOLI
CPIA1	BAMM29700R	BA	BARI
I.C. CARANO MAZZINI	BAIC82800G	BA	GIOIA DEL COLLE
I.C. GALLO POSITANO	BAIC83700A	BA	NOCI
1 C.D. CARDUCCI	BREE03100G	BR	MESAGNE
I.I.S. E. FERDINANDO	BRIS01100C	BR	MESAGNE
1 I.C.	BRIC825006	BR	ORIA
I.C. SAN PANCRAZIO SALENTINO	BRIC82400A	BR	SAN PANCRAZIO SALENTINO
CPIA BRINDISI	BRMM07900G	BR	BRINDISI
1 I.C. Ceglie Messapica	BRIC82800N	BR	Ceglie Messapica
1 I.C. SAN VITO DEI NORMANNI	BRIC82100V	BR	SAN VITO DEI NORMANNI
2 I.C. Ceglie Messapica	BRIC82900D	BR	Ceglie Messapica
I.C. ALIGHIERI VILLA CASTELLI	BRIC80800C	BR	VILLA CASTELLI

D.D. PASCOLI	FGIC85400C	FG	MARGHERITA DI SAVOIA
I.C. A.MORO	FGIC83800E	FG	STORNARELLA
I.C. GIOVANNI PAOLO I	FGIC83700P	FG	STORNARA
I.C. STOMEIO ZIMBALO	LEIC882003	LE	LECCE
I.C. ANDRANO	LEIC8AP00X	LE	ANDRANO
I.C. PRESICCE ACQUARICA DEL CAPO	LEIC8AN008	LE	ACQUARICA DEL CAPO
I.ISS ENRICO MEDI	LEIS037009	LE	GALATONE
I.C. MINERVINO DI LECCE	LEIC836009	LE	MINERVINO DI LECCE
I.C. GIOVANNI XIII	TAIC85500L	TA	PALAGIANO
I.C. DELEDDA-S.G. BOSCO	TAIC82500R	TA	GINOSA
I.C. DA VINCI	TAIC810003	TA	MONTEIASI
I.C. SAN G. BOSCO	TAIC866003	TA	TARANTO
I.C. MARCONI	TAIC808003	TA	PALAGIANELLO
I.C. DEL BENE	TAIC80600B	TA	MARUGGIO
I.C. "L. SCIASCIA"	TAIC83200X	TA	TARANTO
I.C. DON BOSCO	TAIC84700N	TA	MANDURIA
CPIA TARANTO	TAMM128006	TA	TARANTO

7. Si badi che le sedi lasciate vacanti per effetto della mobilità **sono immediatamente disponibili** per soddisfare le richieste di altri dirigenti; difatti l'USR Puglia ha immediatamente coperto alcuni dei suddetti posti; si consideri l'elenco che precede:

TABELLA C (sedi divenute disponibili nel corso della mobilità e contemporaneamente

ricoperte)					
DENOMINAZIONE	CODICE	PROV	COMUNE	DA	A
LICEO CAFIERO	BAPS150007	BA	BARLETTA	CITINO SALVATORE	DIVICCARO ROSANNA
S.S.1 G. CARELLI FORLANI	BAMM2560 0E	BA	CONVERSA NO	MARCIANO ADOLFO	NETTI PIETRO
LICEO L. DA VINCI	BAPS030005	BA	BISCEGLIE	FAVALE ROSA	MUSCI DONATO
I.C. ARISTIDE GABELLI	BAIC84200T	BA	BARI	DE GENNARO GUILLERMI NA	DE ROBERTIS LILIANA
I.C. CASALE	BRIC817007	BR	BRINDISI	MELISSANO FAUSTO L.	CAPRIOLI MARIA VITTORIA
S.S. 1 G. BOVIO	FGMM00400 C	FG	FOGGIA	PALMISANO LEONARDO	MANCINI MILENA S
C.D. SAN FRANCESCO	FGEE106002	FG	SAN SEVERO	FLAGELLA LAURA F.	SCHIAVON E MARIA C.
C.D. SAN FRANCESCO	FGEE106002	FG	SAN SEVERO	RICCELLI DIANA	SCHIAVON E MARIA C.
C.D. LEOPARDI	FGEE01200 C	FG	FOGGIA	AMETTA PINUCCIA	DE MEO DEBORAH
I.C. ZIMBALO	LEIC88600A	LE	CARMIANO	ALEMANNO PAOLA	RONGO MARIA G.

I.I.S.S. MARIA PIA	TAIS04200P	TA	TARANTO	FRUNZIO RITA	SANTORO GIOVANNA
I.I.C. DE AMICIS MANZONI	TAIC849009	TA	MASSAFRA	DEFLORIO GIULIANA	FAVALE ROSA

Come si vede le sedi disponibili, prima e dopo le operazioni di mobilità, erano ampiamente disponibili a soddisfare le necessità della parte ricorrente; anzi, non tutte le suddette sedi saranno coperte neppure mediante nuove immissioni in ruolo, atteso che l'USR Puglia ha comunicato che assumerà solo 19¹ nuovi dirigenti ed è quindi evidente che numerose sedi resteranno prive di un dirigente titolare e saranno coperte – come già accaduto lo scorso anno scolastico² – mediante l'istituto della reggenza;

8. Dagli elenchi che precedono, compilati semplicemente estrapolando dati dalla documentazione ufficiale pubblicata dallo USR Puglia, si nota come siano ancora disponibili sedi vicinissime alla residenza del disabile, finanche nello stesso comune, come **I.I.C. "MARTELOTTO" di Taranto o comunque in comuni limitrofi** come l'Istituto Don

¹ 28 sedi da cui sottrarre 9 coperte mediante mobilità interregionale;

² Si veda la nota USR prot. n. 23247 del 30.08.2020 da dove si rileva quanto segue:

- o La SS I GRADO "SERENA-PACELLI" di Altamura, scuola normodimensionata, è stata attribuita in reggenza al Dirigente dell'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "F.M.GENCO" di Altamura;
- o Il I C.D. "DON PAPPAGALLO" di Terlizzi, scuola normodimensionata, è stata attribuita in reggenza al Dirigente del 1 C D PAPA GIOVANNI XXIII di VALENZANO;
- o l'IC "DON BOSCO" di Manduria dell'omonimo comune, scuola normodimensionata, è stata attribuita in reggenza al Dirigente titolare di una scuola ubicata perfino in un'altra provincia, ovvero l'ICS "CAPPUCCINI" di BRINDISI.
- o I.C. "CAROVIGNO" dell'omonimo, scuola normodimensionata, è stata attribuita in reggenza al Dirigente dell'IC BOZZANO di Brindisi;
- o L'I.C. "SAN VITO DEI NORMANNI" dell'omonimo comune, scuola normodimensionata, è stata attribuita in reggenza al Dirigente dell'ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ELIA- COMMENDA di BRINDISI;
- o Il II I.C. "SAN VITO DEI NORMANNI" dell'omonimo comune, scuola normodimensionata, è stata attribuita in reggenza al Dirigente dell'istituto S. Pertini di Brindisi
- o L'I.T. "PANTANELLI-MONNET" di Ostuni, scuola normodimensionata, è stata attribuita in reggenza al Dirigente dell'Istituto PESSINA - VITALE di Brindisi;
- o L'II I.C. "ORIA" dell'omonimo comune, scuola normodimensionata, è stata attribuita in reggenza al Dirigente del 1° IC Aldo Moro - P. Virgilio Marone, di Francavilla Fontana;
- o L'II I.C. "CEGLIE MESSAPICA" dell'omonimo comune, scuola normodimensionata, è stata attribuita in reggenza al Dirigente del LICEO PEPE CALAMO di OSTUNI.
- o L'I.C. "LIBETTA" di Peschici, scuola normodimensionata, è stata attribuita in reggenza al Dirigente dell'I.I.S.S. "P. V. Marone" di Vico del Gargano;
- o L'I.C. "BALILLA-COMPAGNONE-RIGNANO" di San Marco in Lamis, scuola normodimensionata, è stata attribuita in reggenza al Dirigente dell'Istituto comprensivo "Dante-Galiani" di San Giovanni Rotondo;
- o Il C.D. "VITTORIO VENETO" di Orta Nova, scuola normodimensionata, è stata attribuita in reggenza al Dirigente dell'IIS "A. Olivetti" di Orta Nova.

Milani Pertini di Grottaglie, l'Istituto Gemelli di Leporano, l'I.C. GIOVANNI XIII di Palagianò, Morleo di Avetrana, l'Istituto San Giovanni Bosco di Mottola, l'Istituto Einaudi di Manduria, **tutti ubicati nella provincia di residenza delle Provincia di Taranto** ma anche nella vicina provincia di Brindisi nonché in quella di Bari, ad esempio I.C. CARANO MAZZINI di Gioia del Colle (BA) distante poco più di 50 KM e l'Istituto GIOVANNI XXIII di Triggiano (BA), **distante 70 km MA SOPRATTUTTO.**

9. È quindi dimostrata documentalmente la concreta possibilità della P.A di accogliere immediatamente la richiesta dell'istante prima che sorga e si acquisisca un ulteriore pregiudizio che durerebbe quanto meno per l'intero anno scolastico 2021/2022;

Non resta alla lavoratrice che adire la Magistratura competente, in via cautelare e d'urgenza, affinché adotti un provvedimento che salvaguardi e tuteli i propri diritti e le esigenze di assistenza del fratello disabile per i seguenti motivi in

DIRITTO

SUL FUMUS BONI JURIS

Codesto On.le Tribunale in circostanza analoga alla presente (Ordinanza Dott.ssa M.L. Pugliese dell'8/10/2019) , alla pari della giurisprudenza maggioritaria, ha già avuto modo di esprimere principi che si adattano alla perfezione alla odierna vicenda (sentenza n. 78/2020 del 05.03.2020, confermata dalla Corte di Appello di Ancona n. 47 del 28.01.2021). Le citate pronunce si inseriscono nell'orientamento favorevole formatosi in gran parte in occasione della procedura di reclutamento e mobilità degli scorsi anni (v., *ex multis*, sentenza **Tribunale di Terni**, sentenza n. 29 del 20.01.2021, ordinanze cautelari del **Tribunale di Rimini** del depositata in data 18.01.2021, **Tribunale di Cuneo**, del 22.10.2020, pronunciata in sede di reclamo a conferma dell'ordinanza del 06.08.2020, **Tribunale di Spoleto**, del 24.11.2020, del **Tribunale di Verbania** del 17.09.2020, del **Tribunale di Trani** del 10.09.2020 ³; ciò non solo conferma la fondatezza della domanda formulata nel presente giudizio, ma anche la gravità della condotta di controparte del tutto insensibile ad adeguarsi agli stimoli che giungono dalla giurisprudenza specializzata.

Invero, il diniego al trasferimento della ricorrente si scontra con i principi costituzionali in

³ v., *ex multis*, Tribunale Latina, sezione lavoro, ord. caut. n. 2678/2019, Tribunale Milano, sezione lavoro, ord. caut. n. 1188/2018 e n. 7094, Tribunale Pavia, sezione lavoro, ord. caut. n. 1064/2016;

tema di tutela della Salute e del Lavoro, con le norme nazionali dettate dalla legge-quadro n. 104/92 a tutela dei soggetti disabili, e da quelle comunitarie sullo stesso argomento; esso stride anche in quanto contrasta con la normativa dettata per lo specifico settore scolastico contenuta nel D.lgs. 297/1994, oltre che per la violazione delle norme pattizie in tema di mobilità del personale dirigenziale.

Infine, l'intera condotta contrasta palesemente con le prescrizioni contenute nel TU della Scuola, ove dispongono chiaramente che le nuove immissioni in ruolo di personale docente e direttivo debbano avvenire sui posti disponibili all'esito delle operazioni di mobilità (come confermato anche dai numerosi pronunciamenti del GA).

Per tutti i suddetti motivi, parte ricorrente ha certamente diritto ad essere immediatamente trasferita nella sede vacante quanto più vicina al domicilio della suocera assistita.

Di seguito si procederà ad argomentare più approfonditamente tutti i citati aspetti di illegittimità della contestata condotta datoriale.

- 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 4 COMMA 1, 29, 32 COMMA 1, 97 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 6 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (TUE) E DELL'ART. 26 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, DEGLI ARTT. 21 E 33 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 104/1992, DELL'ART. 601 DEL D.LGS. N. 297/1994.**

La risoluzione della controversia si fonda sull'interpretazione, ormai pacifica dopo i costanti pronunciamenti della giurisprudenza della Cassazione, di due disposizioni che concorrono a disegnare il quadro della tutela dei disabili in ambito lavorativo e ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali richiamati nel titolo del presente capitolo:

- 1. la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5⁴,** secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) *“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra*

⁴ Come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183;

sede", e

2. il **D.lgs. 16.4.1994 n. 297, art. 601⁵**, secondo cui "Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

È quindi lampante come tale complesso normativo, applicabile al caso dell'odierna ricorrente, riconosca alla lavoratrice che **assiste la suocera disabile** il diritto al trasferimento, e con precedenza, nel comune di domicilio dell'assistito, o, in mancanza, nella sede più vicina tra quelle vacanti.

L'esegesi delle citate norme non può condurre ad alcun dubbio, circa il fatto che l'amministrazione scolastica abbia leso il diritto dell'odierna istante e soprattutto quello della suocera disabile e bisognosa di assistenza.

Procediamo con ordine.

La condotta della p.a. si dimostra contraria anche e soprattutto ai precetti della disciplina generale di cui alla legge 104/92.

La sentenza n. 6150/2019 della Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento della precedente giurisprudenza, secondo cui la disposizione normativa di cui all'art. 33, comma 5, della Legge 104/92 deve essere interpretata nel senso che il diritto del lavoratore che assiste un portatore di handicap sia esercitabile anche in costanza di rapporto di lavoro e non soltanto al momento dell'assunzione, evidenziando la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Orbene, assodato quindi che la ricorrente era in diritto di invocare l'applicazione della norma in oggetto, di contro l'amministrazione non aveva la possibilità di invocare valide ragioni per esimersi dall'obbligo in questione.

La clausola generale contenuta nella Legge Quadro infatti comporta che il diritto del disabile assistito possa essere legittimamente precluso solo mediante principi e disposizioni che siano volti alla tutela di rilevanti interessi collettivi, e solo qualora sia dimostrata l'impossibilità di espletare l'attività lavorativa in determinate dislocazioni

⁵ Testo unico in materia di istruzione, rivolto "al personale di cui al presente testo unico" (co. 1);

territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).

Come innanzi detto, le posizioni espresse dal Giudice delle Leggi hanno ispirato anche l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "*ove possibile*" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, e giustifica il recesso del diritto stesso solo ove questo risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro. In tali casi di incompatibilità - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe infatti determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945).

Orbene, in ordine alle esigenze organizzative che impedirebbero il trasferimento, v'è subito da dirsi che nel caso di specie non sussistono affatto.

In primo luogo, infatti, come si evince sin dalla prima sentenza del Consiglio di Stato (Adun. Sez. III, 17 ottobre 2000, n. 1623) a riguardo, l'esigenza organizzativa della p.a. è un'esigenza di rango subordinato rispetto a quella rappresentata dalla legge n. 104/92, pertanto a nulla varrebbe invocare una mera ed astratta potestà amministrativa per limitare i diritti del soggetto disabile e del lavoratore che lo assiste.

La Legge Quadro parola, infatti, affermano i Giudici di Palazzo Spada, "*trova diretto fondamento in principi di rango costituzionale ed ha carattere derogatorio rispetto all'ordinaria procedura delle assegnazioni di sede e dei trasferimenti...* La disciplina in esame trova diretto fondamento in principi di solidarietà sociale di rango costituzionale in materia di salute, famiglia, istruzione e lavoro, e non può che avere carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione delle assegnazioni di sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento.

Infatti, la disciplina della materia in questione risponde ALL'ESIGENZA DI UN ORDINATO ASSETTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, che È ESIGENZA DI RANGO SOTTORDINATO rispetto alla necessità di ripristinare, per quanto possibile, condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap, tenuto conto della rilevanza costituzionale, come sopra accennato, di tale finalità. Tale assetto di valori, nella gerarchia dettata

dai principi della Carta costituzionale, trova d'altronde conferma nelle deroghe a favore degli invalidi previste in materia di assunzioni e di avviamento al lavoro, nonché relativamente alle provvidenze economiche e sociali dettate a favore dei predetti soggetti."

Su tale specifico punto si è espressa, anche di recente, la Magistratura del Lavoro.

Segnatamente il **Tribunale di Latina**, con ordinanza del 5.3.2019 ha efficacemente osservato come *"se non dovesse riconoscersi la suddetta prevalenza e quindi - al contrario - ritenersi l'automatica prevalenza della norma che prevede il divieto di trasferimento prima della scadenza dell'incarico triennale, si giungerebbe a privare - di fatto e nel concreto - il disabile della tutela effettiva il cui interesse è invece preminente oltre che esclusivo rispetto a quello dell'amministrazione e del richiedente"*.

L'interesse contrapposto a quello dell'amministrazione non è quello del lavoratore ma è il diritto alla salute del disabile, il che rafforza indubbiamente l'esigenza di tutela e protezione che deve guidare l'interprete nell'applicazione concreta della norma predetta, e dimostra la chiara lesione nel caso di specie dei principi contenuti agli artt. 32 e 38 Cost.

La citata sentenza della S.C. (6150/2019) così continua: *"ferma la qualificazione come "diritto" della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l'art. 33, comma 5 cit., non vi è dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41 Cost.; 30. tale bilanciamento, come già statuito da questa Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte."*

In conclusione quindi, si evince dalle suesposte argomentazioni che l'esercizio del diritto in esame non può essere soggetto ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro (come invece accaduto nel caso di specie!) effettuata in base a generiche esigenze di organizzazione aziendale, ma può cedere il passo soltanto a fronte della prova della sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che non possono essere

diversamente soddisfatte; l'onere probatorio di tali circostanze incombe sul datore di lavoro⁶.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, **l'onere della prova deve riguardare il singolo posto di lavoro e le concrete esigenze** (economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro privato, ovvero di pubblico interesse del datore di lavoro pubblico) che impediscono la realizzazione del diritto soggettivo del lavoratore che assiste un familiare disabile a scegliere quella specifica sede di lavoro, in quanto più vicina al proprio domicilio e più idonea a garantire il diritto del disabile alla continuità dell'assistenza (v. **Tribunale di Napoli**, sentenza n. 4253 del 24.06.2021).

In pratica SI PUÒ RITENERE PRECLUSO IL DIRITTO AL TRASFERIMENTO SOLO IN DIFETTO DELLA VACANZA IN ORGANICO E DELLA MATERIALE DISPONIBILITÀ DEL POSTO RIVENDICATO (il cui onere di allegazione e di prova è invero a carico di controparte - v. Cass. 3896/2009).

Nel caso di specie, non v'è alcuna concreta esigenza tecnica, organizzativa e produttiva che determinerebbe l'impossibilità per l'istante di assegnazione ad una sede più vicina al domicilio del parente disabile che assiste; in altre parole NON PUÒ AFFERMARSI CHE NON VI ERA (e non v'è ANCORA OGGI), VACANZA IN ORGANICO, NÉ MATERIALE DISPONIBILITÀ DEL POSTO come è stato ampiamente dimostrato.

La documentazione versata in atti documenta come v'è la possibilità di soddisfare la richiesta della dirigente: come detto si tratta di posti sottratti alle necessità della ricorrente che saranno (parzialmente) coperti mediante nuove immissioni in ruolo, od ancora **finanche posti che, come lo scorso anno, rimarranno vacanti ed assegnati in reggenza**⁷.

⁶ V., ex multis, Tribunale di Roma, ordinanza 28 febbraio 2017: "Nel caso in cui il dipendente titolare dei benefici previsti dall'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, per l'assistenza al familiare convivente disabile grave, chieda di essere trasferito alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, il datore di lavoro ha l'onere di provare che nella sede (o nelle sedi) dove il trasferimento è stato richiesto non sia possibile collocare il lavoratore, dovendo dimostrare l'impossibilità dell'adibizione del prestatore a mansioni riconducibili a livello e categoria di appartenenza, tendendo conto del riformato art. 2103 c.c. che non richiede più il rispetto del principio di equivalenza e del mantenimento del bagaglio professionale acquisito dal lavoratore"; v. anche Tribunale di Roma, ordinanza 5 maggio 2017, n. 8853 – Pres. Leone, Rel. Emili: "Il diritto ad essere trasferiti nella sede più vicina al domicilio della persona che ha bisogno di assistenza deve essere riconosciuto ogni qualvolta il datore di lavoro non dimostri in giudizio l'impossibilità di ottemperare a tale richiesta in base a oggettive ragioni ostative al trasferimento";

⁷ L'attribuzione in reggenza di sedi "normodimensionate" è peraltro del tutto contraria alle norme di legge (ed ai principi di buona amministrazione). V. sentenza del **Tribunale di Foggia**, *infra*;

Come osservato dall'ordinanza del **TRIBUNALE DI TRANI** ordinanza del 10.09.2020 (nel solco di **Tribunale Roma** 04.09.2019, e Tribunale Pistoia 24.10.2019), si deve escludere che l'assegnazione alla sede più vicina al domicilio del disabile sia "vincolata, oltre che alla vacanza del posto, anche dalla sua disponibilità, ossia sia soggetta alla volontà datoriale di coprire quel posto Tale duplice condizione è infatti prevista dall'art. 42 bis del D.lgs. 151/01 in tema di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti, ma non dall'invocato articolo 33, comma 5, della legge n. 104/92 che contiene solo il riferimento al limite di cui all'inciso "ove possibile", da interpretarsi nei termini di possibilità concreta ad effettuare il trasferimento.

Come già più volte ripetuto anche nel corso del presente atto, alcuna eventuale determinazione o una disposizione di natura secondaria può violare la norma di rango primario della Legge 104/92 che impone "ove possibile" il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio della persona da assistere, ponendo come unico limite l'impossibilità derivante da esigenze economiche e organizzative, che nel caso di specie non sono state neppure richiamate dall'amministrazione emiliana.

Se così non fosse, e quindi si escludesse la possibilità del dirigente neoimpresso in ruolo di potersi avvicinare al domicilio della persona che assiste, si violano innanzitutto i fondamentali diritti costituzionali, ed in particolare il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma 2, Cost., in quanto, per dirla con il **Tribunale di Torino**, si creerebbe una clamorosa *"discriminazione ai danni dei disabili in quanto (si) nega ... al disabile quel doveroso trattamento preferenziale idoneo a consentirgli di beneficiare delle stesse opportunità di cui beneficiano le persone che non sono portatrici di handicap"*. (v. **Tribunale Torino**, Sez. lav. 9/06/2017, n. 1248. V. anche **Tar Lazio**, sentenza n. 7104 del 3 giugno 2019).

La *ratio* della norma contenuta nella Legge Quadro nazionale è, come detto, quella di garantire in concreto la tutela del portatore di *handicap*. Siffatta tutela è altresì riconosciuta prioritaria anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che — proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adottata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 — all'art. 26 (intitolato Inserimento dei disabili) stabilisce che: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne

l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.

La giurisprudenza nazionale pronunciata sul tema ha già affermato che, alla luce della Carta citata, cui l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati ed alla quale anche in precedenza è stato riconosciuto carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei⁸ avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo⁹, deve ritenersi affetto da nullità il bando di concorso ove limita la tutela per i disabili nell'assegnazione della sede, solo dopo il superamento del vincolo triennale di permanenza.

In altro caso analogo, anche la Corte d'Appello di Sassari (sent. 43/2015) ha rilevato la natura imperativa della norma con la conseguente declaratoria di nullità delle disposizioni del contratto collettivo non compatibili¹⁰.

L'insieme dei principi che definiscono il quadro di sostegno della legge n.104/1992 offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili ed alle famiglie di appartenenza, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato

⁸ Corte Cost. sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006;

⁹ Corte Cost. sentenze n. 349 del 2007, n. 251 del 2008, in tal senso Cass. n. 15873/2012;

¹⁰ Sempre in tema di mobilità del personale della scuola:

“... La norma dell'art.21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui prevede che la persona portatrice di handicap, con grado d'invalidità superiore a due terzi, abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma una priorità operante soltanto nei confronti di altri soggetti interessati ai trasferimenti, nell'ambito della disciplina delle ipotesi di trasferimenti intracomunali, intraprovinciali o da provincia a provincia (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 195, in Foro Amm., 2000, p. 101);

“...A norma dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'insegnante di scuola media portatore di handicap con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi ha diritto alla precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalità alle determinazioni dell'autorità amministrativa relativamente all'“an”, al “quid”, e al “quomodo” delle stesse...”

(T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 311, in Trib. Amm. Reg., 1999, I, p. 2220).

“... La precedenza, prevista dall'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 a favore degli handicappati con grado di invalidità superiore a due terzi o con minorazioni ascritte alle prime tre categorie di cui alla tabella A annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648 spetta agli insegnanti secondari in ogni fase del procedimento di trasferimento a domanda e quindi in quella dei trasferimenti intercomunali...” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 luglio 1994, n. 496, in Riv. Giur. Scuola, 1995, p. 760)¹⁰.

sociale (articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.)¹¹.

Ciò posto, pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, 5° co. l. 104/1992, la natura di norma imperativa di tali disposizioni è comunque evincibile dalla *ratio legis* di esse e dalla loro collocazione all'interno di una legge contenente "*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 l. 104/1992).

Detta norma, unitamente all'art. 33 della medesima legge, si configura infatti quale disposizione di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale con esse eventualmente contrastanti *a fortiori* ove il bando di concorso (nel caso di specie all'art. 15 comma 5) non si pone neppure in aperto contrasto con esse, ma semplicemente non indica tra le deroghe all'obbligo di permanenza la sussistenza di una situazione di disabilità personale o parentale, circostanza indicata in via generale (ed inderogabile) da una norma di legge superiore.

Il rilievo, anche costituzionale, come evidenziato dagli interventi della **Corte Costituzionale** in *subjecta materia* dei diritti che l'art. 21 e l'art. 33, c. 5 l. 104/1992 sono

¹¹ Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945 per l'art.33 ma a fortiori vale per l'art.21 "la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti".

diretti a tutelare rende evidente che le norme in questione costituiscono norme imperative la cui violazione da parte di disposizioni di rango inferiore (come il bando di concorso) comporta la nullità di queste ultime e la loro conseguente disapplicazione da parte del Giudice ordinario.

Da quanto esposto, richiamando il principio affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia citata innanzi emerge che l'esigenza dell'organizzazione e della conseguente discrezionalità amministrativa non può far venir meno le condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap atteso che, diversamente opinando, il diritto dei predetti verrebbe eliminato da una mera affermazione di principio.

Le disposizioni di cui alla L.104/92 pongono quindi "un limite legislativo, ulteriore rispetto a quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui al comma 1 dell'art. 2103 C.C., al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa".

Venendo poi alla seconda norma applicabile al caso di specie, ovvero quella contenuta nel citato art. 601, si osserva subito che mentre, come già rappresentato, la portata della tutela della Legge 104 è subordinata dall'inciso "ove possibile", la disposizione del TU Scuola non richiede tale condizione.

In ogni caso, il differente grado di tutela tra le due fondamentali norme di legge non rileva particolarmente ai fini della definizione della presente controversia, in quanto come sopra dimostrato in prossimità del comune ove ha domicilio il soggetto assistito dalla ricorrente vi erano, e vi sono ancor oggi, numerosi posti attribuibili.

È tuttavia rilevante osservare che l'applicazione di tale precetto consente al lavoratore di scegliere, con precedenza, la sede ove essere trasferito.

Sul differente grado di tutela si è efficacemente espresso il **Tribunale di Genova**: *"In tema di trasferimento, nel settore scuola non opera la sola disciplina generale di cui alla l. n. 104/1992, ma anche la disciplina speciale di cui all'art. 601 D.lg. n. 297/1994, che accorda maggiore tutela al portatore di handicap e non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, quale circostanza del tutto neutra per la PA: tale precedenza non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell'esclusivo perimetro dell'art. 38 Cost."* (ordinanza collegiale

19.12.2016¹²).

In particolare, la giurisprudenza richiamata ha rilevato che “nel settore scuola non opera la sola disciplina generale di cui alla legge 104/92, ma anche la disciplina speciale di cui all’art. 601 d.lgs. 297/94.

Tale disposizione stabilisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/92 <si applicano al personale di cui al presente testo unico> e che tali norme <comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità>.

Quest’ultima disposizione (art. 601) non prevede limiti al proprio contenuto precettivo a differenza della disciplina generale, sicché ha la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.

Ora, tenuto conto che l’art 33 c. 5 della legge 104/1992¹³, accorda al “lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, è possibile apprezzare la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell’art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell’articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009.

Sul punto, ha ritenuto il Collegio, che non colgano nel segno le obiezioni di contraddittorietà dell’ordinanza impugnata sollevata dalla difesa erariale.

Infatti, se è vero che l’art. 601 rinvia all’art. 33 e quindi anche alla locuzione <ove possibile> , locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto dell’Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che l’art. 601 nel secondo comma specifica che <le predette norme (cioè gli articoli 21 e 33: ndr) comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità>.

Il che indica cosa diversa dalla scelta, ove possibile, della sede di lavoro, perché l’art. 601 non incide

¹² Vedi anche Tribunale di Genova, ordinanza 20.09.2016 e sentenza 226/2017 del 14.03.2017;

¹³ A fortiori il ragionamento vale per l’ipotesi di cui all’art.21 della L.104/92.

sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA.

Perde quindi consistenza anche la seconda contraddittorietà dell'ordinanza impugnata indicata dalla difesa erariale perché l'art. 601 non incide su valori di rango costituzionale non valutati dal GM (segnatamente quelli espressi dall'art. 97 Cost. relativi al buon andamento della PA) ma si limita a rinforzare, dando concreta attuazione, a principi espressi dall'art. 38 Costituzione e da fonti sovranazionali.

Il che vuole dire, in altri termini, che la "precedenza" nella scelta non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell'esclusivo perimetro dell'art. 38 Cost.

Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni oggetto di censura da parte del MIUR, non può non rilevarsi la nullità dell'art. 13 del CCNI, così come già evidenziata nell'ordinanza impugnata, nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al genitore che assiste un figlio affetto da handicap grave (accordandola invece alla persona affetta da cecità o emodializzata rispetto al genitore del figlio disabile, criterio che come ben rilevato condivisibilmente dal GM è anche slegato da qualunque esigenza organizzativa della PA)".

Dunque, poiché a mente della suddetta norma speciale l'istante avrebbe avuto diritto al trasferimento con precedenza e dal momento che sono stati concessi numerosi trasferimenti e **lasciate perfino vacanti numerose sedi idonee, per la distanza, a soddisfare le richieste dalla ricorrente**, è evidente che il diniego espresso dall'Ufficio regionale pugliese è motivo di patente illegittimità della condotta datoriale.

Infine, un'ultima osservazione che mette maggiormente in evidenza la contraddittorietà ed illogicità delle determinazioni di controparte: l'atteggiamento ostile dell'Ufficio regionale non può dirsi neppure giustificato dalla finalità concreta di garantire il buon andamento del servizio educativo di istruzione e formazione in favore della collettività, atteso che chi è destinatario dei benefici diritti garantiti dalla Legge Quadro in parola vive una situazione talmente insostenibile che, in mancanza di un definitivo trasferimento, è costretto, come *extrema ratio*, ad usufruire del congedo di cui al d.lgs. 151/2001, con la

conseguenza di lasciare comunque la scuola priva di titolare, e tanto può perfino accadere ad anno scolastico in corso.

Dunque, il risultato finale del cattivo agire dell'Ufficio regionale è la patente lesione dei diritti della suocera disabile, e quindi, tra le altre, la violazione degli artt. 29, 32 e 38 Cost, dei diritti del dirigente obbligato a non lavorare, e quindi, tra le altre, la violazione dell'art. 4, comma 1, Cost., e quello della comunità scolastica che non potrà beneficiare della continua presenza del dirigente scolastico, e quindi finanche dell'art. 97, comma 2, Cost.

2.VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 3, PUNTI A) E C) DEL CCNL AREA V DEL 2010 - SUL MECCANISMO DI TUTELA DELLA POSIZIONE DEL RICORRENTE DI CUI ALL'ART. 3 DEL CCNI AREA V DEL 5.6.2012

La condotta di parte avversa è in contrasto anche con le disposizioni contenute nella normativa pattizia dettata in tema di dirigenza scolastica.

Infatti, l'art. 9 comma 3 del CCNI Area V del 2010 (**doc. 11**), dispone che *"il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:*

...

c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali".

4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza [e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta]¹⁴, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito."

Come chiaramente indicato nel punto sub c) sopra trascritto, si deve subito notare che la contrattazione **ha limitato in via generale la mobilità interregionale del personale in scadenza di incarico al rispetto del limite del 30% dei posti vacanti e disponibili**, e che

¹⁴ Inciso abrogato dall'art. 53 del CCNL Area dirigenziale "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 dell'8 luglio 2019;

quindi tale limitazione non può valere nei casi straordinari di mutamento di incarico, tra i quali vi sono ovviamente quelli del personale destinatario dei benefici della legge 104/1992.

Infatti, il contratto nazionale ha correttamente lasciato un ampio margine per consentire al personale il mutamento di incarico in tutte quelle situazioni peculiari e meritevoli di particolare tutela, quali quelle che attengono i diritti dei disabili, in piena conformità con i precetti della Legge Quadro in parola.

In buona sostanza, in generale, il personale alla scadenza dell'incarico può domandare di essere trasferito in altra regione e la sua domanda è soggetta al rispetto del limite del 30% dei posti disponibili, invece, nei casi in cui l'incarico non sia scaduto, la diversa domanda di "mutamento di incarico" può essere accolta in presenza di rilevanti motivazioni – qual è certamente quella che si riferisce all'art. 33 della Legge 104/92 – e per tale ragione non è soggetta al suddetto limite del 30% (che infatti si riferisce alle diverse ipotesi di scadenza di incarico).

Infine, in ogni caso, ad ulteriore dimostrazione della concreta possibilità dell'amministrazione di accogliere la domanda di parte ricorrente, è opportuno precisare che questi avrebbe potuto essere assegnato anche in esubero in una delle sedi disponibili anche se non vacanti, o in una delle altre numerose sedi sottodimensionate, ai sensi dell'art. 3 del CCNI Area V del 5.6.2012 (allegati alla nota prot. 21375) il quale disciplina proprio le eccezionali ipotesi di esubero, **ovvero quei casi in cui le sedi conferibili siano inferiori al numero dei Dirigenti scolastici in servizio nella regione.**

In tal caso la norma espressamente afferma che tra le sedi disponibili assegnabili concorrono anche le sedi assegnate con incarico nominale ad altro Dirigente scolastico distaccato e utilizzato e le sedi comunque disponibili per l'intero anno scolastico. Se anche tali sedi non sono sufficienti ad assorbire la situazione di esubero, il personale può essere assegnato anche sulle sedi sottodimensionate, in base alle preferenze espresse dal Dirigente, o la sede vicinior, o, in subordine, alla residenza del Dirigente.

In ogni caso, **l'attribuzione in reggenza di una sede "normodimensionata" è peraltro del tutto contraria alle norme di legge** (ed ai principi di buona amministrazione) e tali sedi

possono concorrere a soddisfare le speciali e motivate esigenze di mobilità del personale dirigente.

Su una questione analoga si è già espresso il **Tribunale di Foggia**: *“Occorre altresì richiamare l'art. 19, comma 5, del D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, novellato dall'art. 4 comma 69, legge n. 183 del 12 novembre 2011 – legge stabilità 2012 pubblicata in gazzetta ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011. Tale norma di legge precisa che: “Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiori a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani... non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. “Ciò posto, dalle regole sottese all'impianto organizzativo del MIUR nella materia che ci occupa, si evince che soltanto alle scuole sottodimensionate possano essere assegnati dirigenti in reggenza. ...”*

3.VIOLAZIONE DELL'ART. 470 COMMA 1, DEL D.LGS. 297/1994

Le argomentazioni che precedono dimostrano il buon diritto dell'istante ad essere trasferita quanto più vicino possibile al domicilio del soggetto disabile cui presta assistenza.

In ogni caso, per scrupolo difensivo, si rileva che quand'anche controparte contestasse le suddette argomentazioni, ed in particolare ritenesse erroneamente (o strumentalmente) non disponibile alcun posto tra quelli già utilizzati nella mobilità, o tra quelli sottodimensionati, od ancora tra gli altri vacanti ad altro titolo, parte ricorrente potrebbe comunque essere assegnata su uno dei posti utilizzati per le immissioni in ruolo.

Infatti, la legittima pretesa di parte ricorrente di essere trasferita in una sede pugliese, compatibile con le esigenze di assistenza della suocera disabile non può trovare alcun ostacolo consistente nella riserva di posti da utilizzare per le nuove immissioni in ruolo (come peraltro ben precisato dalla sopra citata ordinanza del Tribunale di Trani fondata su altre considerazioni).

Difatti, l'art. 470 del D.lgs. 297/1994 (inserito nella Sezione III “Mobilità del personale direttivo e docente”), afferma che le immissioni in ruolo devono essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

Tale principio è stato affermato di recente anche dal Consiglio di Stato (v. ordinanza n. 3722 del 22.07.2019), il quale ha affermato che "... avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero LA PREFERENZA PER IL TRASFERIMENTO DI CHI SIA GIÀ IN RUOLO RISPETTO ALLA ASSEGNAZIONE DI SEDE PER LE NUOVE NOMINE".

In ogni caso e più in generale, sul principio che le nuove assunzioni devono sempre essere subordinate all'accoglimento delle istanze di trasferimento ex legge 104, si richiamano i recenti arresti del **Tribunale di Milano**¹⁵. In tali pronunce il Tribunale, definendo un reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un ricorso d'urgenza, ha ribaltato la decisione reclamata, ha accolto le richieste del lavoratore ed ha osservato che, rispetto alle esigenze ex l. 104/92 non è prevalente la copertura in via prioritaria da parte degli idonei di un concorso in quanto, di converso, si finirebbe per svuotare completamente di contenuto e di efficacia concreta il disposto di cui all'art. 33.

Sicché, la domanda di trasferimento interregionale dell'istante deve essere premiata, in considerazione degli interessi sottesi inerenti al diritto di assistenza e cura del parente disabile, utilizzando tutti i posti di fatto utilizzabili, e quindi anche quelli indicati per le nuove immissioni in ruolo.

In altre parole, la clausola "ove possibile", che come dimostrato è da interpretare in mero senso fattuale, sta a significare che se v'è un posto vacante tra tutte le istituzioni scolastiche regionali, questo va attribuito al soggetto beneficiario dei diritti ex legge 104/1992, e non può essere sottratto in favore di altri soggetti da immettere in ruolo.

In conclusione

nel caso di specie è dimostrato che:

- la ricorrente ha presentato tempestiva domanda per la mobilità interregionale ex art. 9 del CCNL Area V per essere trasferita dalla Regione Marche alla Puglia;
- la ricorrente è "*referente unico*" per l'assistenza, della suocera disabile in condizioni di gravità ex art. 3 comma 3, L. 104/1992;
- Nel corso dell'anno ha chiesto ed ottenuto la possibilità di fruire dei permessi

¹⁵ v. Tribunale Milano, sezione lavoro ordinanza n. 30851/2018; v. anche Tribunale Milano, sezione lavoro, ordinanza n. 9366/2019;

retribuiti di cui all'art. 33 della Legge 104/92;

→ Molte sedi pugliesi, tra cui anche quelle indicate dalla ricorrente, sono ancora vacanti e disponibili e non potranno essere coperte integralmente se non con incarichi temporanei di reggenza;

→ Tanto dimostra che l'istanza di mobilità presentata da parte ricorrente ben poteva essere soddisfatta (e che dunque, richiamando il dettato del citato art. 33, il trasferimento del lavoratore era "possibile");

→ la normativa pattizia consente:

- il trasferimento di sede anche in costanza di incarico per salvaguardare le situazioni previste dalla legge 104/1992,

- in *extrema ratio* è consentita l'assegnazione del Dirigente in esubero, anche su sede sottodimensionata o normo-dimensionata che altrimenti verrebbe ricoperta da altro personale "in reggenza";

→ Non può opporsi alla ricorrente l'indisponibilità dei posti riservati alle nuove immissioni in ruolo, poiché queste devono avvenire dopo i trasferimenti del personale di ruolo.

In conclusione, in ragione di tutto quanto sopra, in quanto soggetto che assiste la suocera portatrice di *handicap* con invalidità superiore a due terzi, alla ricorrente va riconosciuto il diritto all'assegnazione in via prioritaria alla regione Puglia, in una delle sedi indicate, o nell'altra sede indicata dal Giudice, quanto più vicino possibile a quella di residenza del soggetto da assistere.

SUL PERICULUM IN MORA

Le argomentazioni che precedono relative alla necessita della suocera della ricorrente di sottoporsi a cure ed assistenza costante, dimostrano evidentemente anche la sussistenza del *periculum in mora*.

È evidente, infatti, che l'auspicato provvedimento cautelare concesso dal Giudice monocratico avrà l'effetto di tutelare la ricorrente, e soprattutto il parente disabile, consentendole l'attribuzione rapida della sede di servizio pienamente compatibile con il domicilio familiare.

Anche sotto il profilo del *periculum in mora* sarebbe impensabile obbligare la dirigente a permanere nella sede emiliana costringendola ad una sommaria organizzazione familiare che, lo si rammenta, coinvolge direttamente la suocera disabile che si sottopone a costanti cure ed accertamenti e che è incapace di deambulare autonomamente nonché di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana avendo specifico riguardo alla natura della patologia.

Nel caso di specie, come dimostrato dalla documentazione già depositata ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/1992, che non sono in ogni caso oggetto di contestazione alcuna, costituendo piuttosto il presupposto della presente azione giudiziaria e tali da restare estranei alla cognizione di Codesto Onorevole Giudicante, è quindi necessariamente l' "**unica** referente" per la suocera.

Il figlio della sig.ra Zaccheo, sig. Armentani Antonio è infatti disabile grave ai sensi della legge 104/1992 e necessita egli stesso di assistenza continua e pertanto oggettivamente impossibilitato ad assistere la propria madre, come attestato dall'allegata dichiarazione.

Allo stesso tempo, il Figlio della sig.ra Zaccheo, Armentani Enrico, coniuge della ricorrente, neppure è in grado di assistere la propria madre in quanto per ragioni lavorative è spesso fuori dalla propria residenza sicché oggettivamente impossibilitato ad assistere la propria madre, come attestato dall'allegata dichiarazione.

Si deve infatti considerare che la patologia sopravvenuta è **fortemente invalidante** trattandosi di un GLAUCOMA ACQUISITO CON DEFICIT DEL VISUS IN OS. DIABETE MELLITO .INCONTINENZA SFINTERICA(CA). DEFICIT DEAMBULATORIO IN POLIARTROSI CON INVOLUZIONE SENILE. Con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%. **Per tale ragione necessita di assistenza per compiere atti semplici come vestirsi, lavarsi, prendersi cura di sé stessa, andare in bagno, entrare ed uscire da un'auto, ecc.**

Nel corso dell'anno scolastico in corso la ricorrente si è dovuta cimentare in un continuo pendolarismo affrontato con estreme difficoltà anche durante la circolazione pandemica del Virus Sars Covid 19 proprio per rientrare in ogni fine settimana nel Comune di residenza della suocera disabile e provvedere a tutte le necessità della stessa.

Inoltre l'ingiusta lontananza si riverbera non solo ai danni dell'anziana suocera disabile, ma ovviamente anche ai danni della ricorrente e di tutto il proprio nucleo familiare, composto oltre che dal marito, da due figli conviventi Armentani Matteo (nato a Taranto il 22/12/2000 studente presso l'università D'Annunzio di Chieti-Pescara e Armentani Luca nato a Taranto il 24/10/2005 studente liceale e dunque non solo impossibilitati in ogni caso ad occuparsi della nonna disabile ma evidentemente bisognosi di assistenza essi stessi.

Per dirla con il **Tribunale di Parma**, *"l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 km dal luogo di residenza e che in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale non riparabile per equivalente"* (v. ord. collegiale del 30.01.2017).

Ancora di più nel caso di specie, la lavoratrice è attinta dal concreto danno consistente nelle conseguenze perniciose dell'assegnazione ad una sede di servizio distante oltre km 500 dalla propria abitazione (intesa non solo quale luogo di residenza abituale, bensì come ambiente (fisico e non) in cui la ricorrente ha radicato i propri interessi e le proprie abitudini.

Non v'è chi non vede che siffatta distanza è chiaramente incompatibile sia con le straordinarie necessità imposte dalle peculiari esigenze familiari, nonché ovviamente con il solo mantenimento delle abitudini di vita, degli interessi, delle relazioni e dei legami instaurati nella cittadina in cui l'istante è nata e risiede, nonché finanche con la stessa possibilità di conservare la propria dimora, che, nel malaugurato caso di rigetto della domanda cautelare, diverrebbe inevitabilmente e per molti anni una in prossimità di Polverigi.

È sufficiente considerare, ed è un dato di comune scienza, che l'utilizzo dell'auto comporterebbe un viaggio di non meno di 9 ore, e che il collegamento ferroviario impone una trasferta di più di 10 ore.

Tali dati, chiaramente notori, e comunque confermati dai tanti strumenti disponibili in Rete di semplice e quotidiano utilizzo sono chiaramente l'ulteriore ragione che legittima l'invocato rito cautelare, sotto il profilo del *periculum in mora*.

D'altro canto, il caso della odierna ricorrente è davvero lampante, vertendosi, come detto,

in una ipotesi di totale e assoluta inconciliabilità tra la necessità di assistenza della suocera, le abitudini di vita e la sede indicata nel provvedimento impugnato.

In genere, tuttavia, ai fini della concessione della tutela cautelare, non è certamente indispensabile che la distanza tra località sia così tanto notevole.

Ed infatti, come precisato ad esempio, in via cautelare, dal **Tribunale del Lavoro di Bari**, in una vicenda attinente il trasferimento di una docente (di circa 15 km) *“non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il trasferimento presso l'istituto Majorana deve considerarsi come uno "SRADICAMENTO" della stessa dal suo ambiente originario, anche in considerazione della propria anzianità di servizio”* (v. ordinanza collegiale del 11.12.2008).

Orbene, vieppiù nel caso di specie, non può che ritenersi attuale e concreto quel danno che il Tribunale barese ha definito, appunto, in termini di *“sradicamento”*, locuzione che rende perfettamente la condizione di patimento in cui versa l'istante, impedita a ricongiungersi con la propria *“terra”* e soprattutto con i propri genitori anziani e la propria famiglia.

Siffatto *“sradicamento”* è poi acuito dal disagio che la ricorrente patisce in ragione dei lunghissimi spostamenti necessari per ritornare dalla sede di lavoro alla città natia.

Sul disagio provocato a causa della trasferta cui il lavoratore è obbligato, sempre con riguardo al requisito dell'urgenza, si rammenta ancora la pronuncia collegiale del **Tribunale di Bari** nella quale, in una ipotesi di trasferimento di circa 70 km, è stato affermata la sussistenza del *periculum in mora* *“...ove si consideri che di fatto il XXXXX è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole), posto l'opzione del mezzo pubblico imporrebbe una serie di cambi tra treni e autobus, di coincidenze e di lunghi tragitti intermedi, da percorrere evidentemente sotto le più svariate condizioni atmosferiche, sia all'andata che al ritorno, che appaiono oggettivamente inesigibili.”*

Peraltro, in tale contesto, non si può dubitare che l'ingiusto provvedimento di cui sopra si presta a cagionare una pluralità di pregiudizi che in ogni caso appaiono all'evidenza difficilmente quantificabili in termini monetari all'esito di un'azione risarcitoria a cognizione piena, il che pure legittima, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il

ricorso alla cautela atipica odiernamente azionata.

Con pronuncia più recente, il medesimo Tribunale, in riferimento ad una giovane docente, assegnata ad una sede distante circa 80 km (da Taranto a Bari), ha affermato che *“all’esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, pregiudizio che non si esaurisce nelle spese di viaggio ma incide sulla complessiva organizzazione di vita della lavoratrice.”* (v. Tribunale Bari, ordinanza 24.4.2014).

Ancor prima, il Tribunale del capoluogo pugliese, in un caso analogo aveva ritenuto che in caso di *“illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest’ultimo un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi”* sussistono senz’altro i requisiti dell’invocata tutela cautelare.” (Tribunale Bari, ordinanza del 11 dicembre 2008).

In conclusione, tra le numerosissime pronunce cautelari su analoghe questioni, si rammenta la recente ordinanza pronunciata in sede di reclamo dal **Tribunale di Modena** che, riguardo alle esigenze cautelari, ha affermato che *“il pregiudizio si palesa irreparabile in quanto gli effetti lesivi incidono sulla sfera personale e familiare ... compromettendo la serenità e stabilità del nucleo familiare, beni di rilevanza costituzionale (insuscettibili di reintegrazione ex post). Si osserva infine che il trasferimento nella provincia di Bologna impedisce l’espletamento del ruolo genitoriale e le correlate attività di cura e assistenza della prole”* (v. Tribunale Modena, ordinanza collegiale del 27.02.2020).

È evidente quindi che la considerevole distanza della sede di servizio impone di fatto alla ricorrente un “obbligo di dimora” nei pressi di Imola o, in alternativa, una condizione di “permanente” trasferta, percorrendo una distanza inconciliabile con condizioni di vita serene; da ciò deriva il conseguente “sradicamento” subito ingiustamente dalla lavoratrice, sottoposta, peraltro, ad una situazione di particolare patimento e stress a causa della difficoltà con cui può prendersi cura della suocera disabile.

In definitiva nel tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito verrebbero

frustrate, o addirittura sacrificate, le esigenze intrinseche alla normativa invocata nel caso in esame, quali quelle di unità familiare e di tutela e assistenza del familiare che versa in condizione di handicap, esigenze che, come innanzi evidenziato, sono riconducibili in ultima analisi a diritti di rilevanza costituzionale, come il diritto alla salute.

*** **

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, nella qualità in atti

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro di prima istanza, affinché, con decreto emesso inaudita altera parte, considerata la urgenza del caso, voglia:

- 1) accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nel diniego al trasferimento del ricorrente in una sede di servizio nella Regione Puglia con assegnazione presso una sede di lavoro disponibile più vicina al domicilio del soggetto disabile, ovvero il Comune di Taranto;
- 2) per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata in una delle sedi di lavoro della Regione Puglia con assegnazione presso una sede di lavoro disponibile più vicina al domicilio del soggetto disabile;
- 3) per l'ulteriore effetto, condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi di lavoro della Regione Puglia con assegnazione presso una sede di lavoro disponibile più vicina al domicilio del soggetto disabile;
- 4) Con vittoria di spese e competenze, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore. Ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Con il medesimo decreto, l'On.le Giudice adito vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, confermare il decreto emesso ed eventualmente fissare un termine per

l'instaurazione del giudizio di merito nel quale l'istante intende richiedere oltre all'accertamento del proprio diritto all'assegnazione in una delle sedi di lavoro della Regione Puglia con assegnazione presso una sede di lavoro disponibile più vicina al domicilio del soggetto disabile, anche il conseguente risarcimento di tutti i danni subiti.

Laddove l'On. le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

In via istruttoria.

Si chiede che il Tribunale disponga richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.) disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione di:

- tutte le determinazioni assunte dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia su cui è stato fondato il diniego al trasferimento della ricorrente;
- l'elenco di tutte le sedi disponibili nella regione Puglia, prima e dopo la mobilità finalizzata alla copertura dei posti per l'a.s. 2021/2022, ivi comprese quelle sedi coperte mediante "reggenza", nonché quelle per cui è prevista la copertura mediante nuovo reclutamento a far data dal prossimo anno scolastico e quelle coperte con nuove immissioni in ruolo per l'anno scolastico in corso, nonché tutte quelle accantonate a vario e diverso titolo;
- tutta la documentazione del personale che ha ottenuto trasferimento interregionale in Puglia valutata ai sensi dell'art. 9 del CCNI Area V del 2010.

Qualora l'On. Giudice adito ritenga insufficienti le prove documentali offerte relativamente al *periculum in mora*, si chiede disporsi, prova testimoniale del marito della ricorrente nonché del cognato (Armentani Enrico e Armentani Antonio) sulle circostanze indicate nel ricorso relative all'assistenza che la ricorrente presta alla suocera disabile.

Si allegano i seguenti documenti eventualmente depositati mediante plurimi invii di buste telematiche successivi al deposito del ricorso, della nota di istruzione a ruolo e della procura

1. Incarico dirigenziale;
2. D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017;
3. Domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità ed allegati;
4. Verbale disabilità e invalidità suocera;
5. Nulla osta USR Emilia Romagna;
6. Esito assegnazione sedi in mobilità n. 21375/2021 del 15/7/2021;
7. nota prot. n. 16717 del 16.06.2021
8. sedi disponibili per l'a.s. 2021/2022;
9. Raccolta in giurisprudenza;
10. CCNI Area V;
11. CCNI Area V del 5.6.2012;

Con riserva di chiedere l'ammissione di tutti i mezzi di prova che saranno ritenuti necessari e rilevanti a seguito dell'avverso contegno processuale.

ISTANZA EX ART.151 C.P.C.

Sebbene l'ampia disponibilità di posti consenta di non individuare posizioni di controinteresse, qualora l'On. Giudice adito lo ritenga comunque opportuno si chiede di essere autorizzati, ai sensi dell'art.151 c.p.c., alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione di un estratto del testo del ricorso sul sito internet dedicato del Ministero stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti i potenziali ed eventuali controinteressati.

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA

Si dichiara che il valore della causa è indeterminato (contr. unif. euro 259,00).

Avv. Anna Chiara Vimborsati